

DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2020

32/2020/S/IDR

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI DELLA
REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1099^a riunione del 11 febbraio 2020

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito:

deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 288/2014/E/idr (di seguito: deliberazione 288/2014/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 390/2015/S/idr (di seguito: deliberazione 390/2015/S/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 79/2018/R/idr (di seguito: deliberazione 79/2018/R/idr);
- l’Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, 2/2012, recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) 28 febbraio 2014, 2/2014, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/idr” (di seguito: determinazione DSID 2/2014).

FATTO

1. Con deliberazione 288/2014/E/idr, l’Autorità ha approvato sette verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), aventi ad oggetto le tariffe del SII per gli anni 2012-2014 e la restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio – 31 dicembre 2011.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi) della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 9-13 marzo 2015, una verifica ispettiva presso Servizio Idrico Integrato Comuni Alto Mantovano – S.I.C.A.M. S.r.l. (di seguito: SICAM o società), gestore del SII nell’Area 1 dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Mantova.
3. Alla luce degli esiti della menzionata verifica ispettiva nonché della documentazione successivamente prodotta dalla società con note del 1 aprile e del 20 maggio 2015 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 10960 e 16067), con deliberazione 390/2015/S/idr, l’Autorità ha avviato nei confronti di SICAM un procedimento per l’accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla regolazione tariffaria del SII e per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95.

4. Successivamente alla comunicazione della deliberazione in oggetto, con nota 11 agosto 2015 (acquisita con prot. Autorità 24800 del 25 agosto 2015), l’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale di Mantova (di seguito: Ente d’Ambito) ha presentato istanza di accesso ai documenti, riscontrata dal responsabile del procedimento con nota 10 settembre 2015 (prot. Autorità 26212).
5. Con nota 5 ottobre 2015 (acquisita con prot. Autorità 28792), la società ha presentato una memoria difensiva con contestuale richiesta di essere sentita in audizione finale innanzi al Collegio.
6. Con nota 5 agosto 2015, successivamente integrata con nota 27 ottobre 2015, SICAM ha inviato all’Ente d’Ambito un’istanza di revisione tariffaria per gli anni 2012-2015 alla luce delle criticità emerse in sede di verifica ispettiva, poi contestate nel presente procedimento sanzionatorio.
7. L’Ente d’Ambito ha trasmesso, in data 1 dicembre 2016 e 15 dicembre 2017, le predisposizioni tariffarie, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, relative ad alcuni gestori, tra i quali SICAM nonché – con le ulteriori integrazioni di rettifica della predisposizione tariffaria 2012-2015 inviate in data 12 novembre 2015 e 31 gennaio 2018 – gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria. Con deliberazione 79/2018/R/idr, l’Autorità ha approvato tale predisposizione tariffaria per il periodo 2016-2019, lasciando impregiudicati gli effetti derivanti dall’esito del presente procedimento sanzionatorio.
8. Con nota 23 luglio 2019 (acquisita con prot. Autorità 19536), la società ha inviato una integrazione documentale alla precedente memoria difensiva.
9. Con nota 23 ottobre 2019 (prot. Autorità 27533), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
10. Con nota 6 dicembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 32846), successivamente integrata con nota 19 dicembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 34557) e con nota 27 gennaio 2020 (acquisita con prot. Autorità 2564), SICAM ha inviato un’ulteriore memoria con la quale ha, altresì, rinunciato all’audizione finale innanzi al Collegio.

VALUTAZIONE GIURIDICA

11. Il presente procedimento ha ad oggetto l’accertamento di alcune violazioni della regolazione tariffaria del SII, consistenti nell’erroneità delle informazioni trasmesse e nell’inosservanza delle procedure di compilazione prescritte, nonché nel difetto di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile e i valori riportati nella modulistica trasmessa.

Contesto normativo

12. Con la deliberazione 347/2012/R/idr, l’Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del SII, dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, prevedendo, in particolare, la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica approvata con la determinazione 2/2012 TQI composta da quattro file – fileGestore, fileATO, fileGrossista, fileProprietario – e corredata delle fonti contabili

obbligatorie e dichiarazioni di veridicità del legale rappresentante del gestore a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi.

13. In particolare, le istruzioni per la compilazione dei prospetti per la trasmissione dei dati allegati alla predetta determinazione 2/2012 TQI (di seguito: Istruzioni per la compilazione) prevedono, tra l'altro, che il gestore:

- riporti i dati relativi agli anni 2011-2013, comprensivi dell'eventuale inflazione applicata in ciascun anno, contenuti nel più recente documento di pianificazione, purché approvato entro l'aprile 2012 (punto 3.4.1.7 ModAto del FileAto);
- riporti, con riferimento all'ATO corrente, le stratificazioni temporali degli incrementi patrimoniali (IP), dei fondi ammortamento (FA_{IP}) e dei contributi a fondo perduto (CFP), attinenti al complesso delle attività di cui alla "Tabella 7 – Servizi svolti", limitatamente alle immobilizzazioni ivi indicate in esercizio e effettivamente utilizzate; in particolare, è prescritto che: a) per ciascuna categoria di cespiti e per ciascun anno t occorre indicare il valore lordo di prima iscrizione degli incrementi patrimoniali. L'incremento patrimoniale (IP) relativo a un cespite entrato in esercizio in un determinato anno t va dichiarato unicamente in corrispondenza dell'anno t e non va ripetuto negli anni successivi; b) per ciascuna categoria di cespiti e per ciascun anno t , occorre indicare, in corrispondenza dell'incremento patrimoniale associato, il valore del fondo ammortamento (FAIP) risultante al 31 dicembre 2011; c) qualora il gestore avesse iscritto a bilancio un fondo ammortamento calcolato sul valore dell'immobilizzazione al netto dei contributi a fondo perduto, il valore di FAIP andrà ricalcolato applicando al valore lordo di IP come iscritto nella stratificazione, comprensivo quindi dei contributi a fondo perduto; d) gli incrementi delle immobilizzazioni conseguenti agli interventi di manutenzione e ampliamento effettuati sui beni e gli impianti di terzi vanno allocati nelle categorie di immobilizzazioni a cui si riferiscono i medesimi interventi (punto 3.4.4 ModStratificazione del FileAto);
- duplichi il modulo delle tariffe dei servizi per ciascun ambito tariffario e per ciascun servizio fatturato (acquedotto, fognatura, depurazione); in particolare, nei vari prospetti devono essere indicate le tipologie d'uso e i volumi fatturati nell'anno 2011 per ogni scaglione di consumo (punto 3.4.8 ModTariffe del FileAto);
- ove deleghi la fatturazione ad altro gestore del SII, compili il ModScambiTariffe (punto 3.4.15) e riporti le informazioni sui volumi erogati/convogliati/trattati e sui volumi fatturati, riferiti al 2011, per la fornitura di acqua all'ingrosso e/o servizi di fognatura e depurazione; nel modulo devono essere altresì riportati i valori delle quote fisse delle tariffe e i relativi scaglioni tariffari, per tipologia d'utenza in ciascun ambito tariffario, nonché il numero di utenze a cui viene applicata la quota fissa (punto 3.4.9 ModQFissa del FileAto).

14. Con la deliberazione 585/2012/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento (MTT) per la determinazione delle tariffe del servizio per gli anni 2012 e 2013.
15. Con la deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico per gli anni 2014 e 2015 (MTI), superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015).
16. L'art. 6 della deliberazione 585/2012/R/idr dispone che l'Ente d'Ambito, ai fini dell'approvazione della tariffa, trasmetta in formato elettronico all'Autorità, tra l'altro, la documentazione inviata dal gestore ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr.
17. L'art. 1, comma 1, del MTT definisce i Costi operativi programmati (*Op*) quali il valore a moneta corrente della componente dei costi operativi efficientati, attinenti sia al SII sia alle altre attività idriche, al netto delle poste rettificative e dei costi esogeni di cui all'art. 32 del medesimo MTT, nonché dei canoni di affitto e di leasing e dei costi per la copertura dei finanziamenti contratti da terzi per infrastrutture di proprietà del gestore del SII, come previsto nel più recente Piano d'ambito esistente o sua revisione, approvato dall'Ente competente antecedentemente alla revisione di cui all'art. 5, comma 1 del medesimo MTT.
18. L'art. 5, comma 1, del MTT prevede che, qualora le componenti di costo pianificate nel Piano d'ambito non fossero omogenee in termini di voci di costo ovvero di attività considerate alle rispettive componenti calcolate ai sensi del medesimo Allegato ed ogni qual volta risultasse impossibile, sulla base dei dati di pianificazione, rendere omogenee tali componenti, l'Ente d'Ambito procede all'aggiornamento dei dati di pianificazione, attenendosi ai criteri ivi descritti; in particolare, con riferimento alle voci di costo necessarie per il calcolo dei costi operativi efficientabili, riconducibili alle poste rettificative e ai costi esogeni, di cui all'art. 32, comma 1, ed alle altre componenti di costo, di cui all'art. 34 del medesimo Allegato, si fa riferimento ai dati contabili posti alla base della redazione del Piano d'ambito di riferimento, aggiornati all'anno di calcolo mediante l'applicazione del medesimo tasso di inflazione utilizzato per l'aggiornamento del Piano d'ambito.
19. L'art. 6, comma 1, del MTT distingue i costi operativi della gestione (*Opex*) ed i costi di capitale delle immobilizzazioni (*Capex*) tra le componenti del calcolo del vincolo ai ricavi del gestore del SII riconosciute in tariffa.
20. Il moltiplicatore tariffario base per gli anni 2012 e 2013 è determinato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del MTT, in funzione del ricavo stimato del gestore, definito all'art. 6, comma 2, del MTT, come la sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente, del vettore delle componenti tariffarie, riferito all'anno 2012, per il trasposto del vettore delle variabili di scala, riferito all'anno 2011; mentre il ricavo stimato del gestore per gli anni 2014 e 2015 è determinato ai sensi dell'art. 9, comma 1, del MTI, in funzione del vettore delle variabili di scala rispettivamente riferito al 2012 e al 2013.
21. L'art. 5, commi 1, 2 e 3, della deliberazione 643/2013/R/idr dispone che la tariffa 2014 e 2015 è predisposta dagli Enti d'Ambito sulla base, tra l'altro, dei dati ivi elencati raccolti ai sensi della precedente regolazione tariffaria transitoria aggiornati

con i dati di bilancio relativi all'anno 2012 e trasmessi con le modalità previste dalla determinazione DSID 2/2014.

Contestazioni

22. Sulla base di quanto emerso in sede di verifica ispettiva e dell'analisi dei documenti acquisiti nel corso dell'attività preistruttoria, l'Autorità, con la deliberazione 390/2015/S/idr, ha contestato a SICAM che:
- i. in violazione dell'art. 1, comma 1, e 5, comma 1, del MTT e del punto 3.4.1.7 delle Istruzioni per la compilazione, la società avrebbe esposto, in attuazione del Piano d'Ambito, costi operativi programmati efficientati superiori a quelli determinabili dal Piano Industriale sulla base dei soli consumi ivi effettivamente considerati; in particolare, SICAM avrebbe rettificato i costi del Piano Industriale incrementandoli in ragione del fattore dato dal rapporto tra i volumi effettivamente consegnati all'utenza nel 2011 e i volumi fatturati previsti nel 2011, mentre l'unica rettifica possibile dei costi ai fini dell'aggiornamento dei dati di pianificazione era quella descritta all'art. 5, comma 1, del MTT (punto 3.8 e doc. 3.8.a allegato alla *check list*);
 - ii. in violazione dell'art. 6, comma 1, del MTT, la società avrebbe riportato nel ModStratificazione del FileAto 2011 la capitalizzazione dei costi delle "manutenzioni straordinarie" corrisposti a SISAM, precedente gestore del SII, e ne avrebbe contestualmente riportato una quota parte anche nel ModCo del FileAto, desumendola dal bilancio di SISAM alla voce "manutenzioni straordinarie SICAM"; in tal modo SICAM avrebbe incluso nel calcolo tariffario per due volte lo stesso importo, l'una tra i costi operativi della gestione (*Opex*) e l'altra tra i costi di capitale (*Capex*) (punto 3.4 e doc. 3.1.a e 3.4.a allegati alla *check list*);
 - iii. in violazione dell'art. 6, comma 2, del MTT, dell'art. 9, comma 1, del MTI nonché dei punti 3.4.8, 3.4.9 e 3.4.15 delle Istruzioni per la compilazione e contestualmente dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della deliberazione 643/2013/R/idr nonché della determinazione DSID 2/2014, SICAM:
 - non ha indicato i ricavi derivanti dalla vendita all'ingrosso a Tea Acque S.r.l. dei servizi di fognatura e depurazione nel Comune di Acquanegra sul Chiese, che contribuiscono alla stima del ricavo del gestore per circa 100.000 m³ nel 2011 e circa 121.000 m³ nel 2012, per ciascuno dei due servizi (nota 20 maggio 2015 acquisita con prot. Autorità 16067);
 - non ha considerato nella stima dei ricavi del gestore del SII gli importi corrispondenti alla fatturazione della tariffa di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali, omettendo di indicare, per ciascuno dei citati servizi, 631.174 m³ nel 2011 615.783 m³ nel 2012 (punto 3.9.d della *check list* e nota 20 maggio 2015 acquisita con prot. Autorità 16067);
 - non ha conteggiato nella stima dei ricavi del gestore, derivanti dall'applicazione delle quote fisse, circa 13.000 utenze esistenti al 31 dicembre 2011; in particolare, il gestore non ha considerato specifiche tipologie d'uso (quali "Uso Cantiere" per l'acquedotto - corrispondente alle

- categoria tariffaria SICAM 50 - e “Fognatura e depurazione Privati” - corrispondente alle categorie tariffarie SICAM 90 e 92 - e “Depurazione e Fognatura Attività” - corrispondente alla categoria tariffaria SICAM 95) e ha rappresentato in modo incongruente le quote fisse relative alle bocche antincendio (indicando il numero di utenti dotati di bocche in luogo del numero totale di bocche per le quali gli utenti corrispondono quote fisse) (nota 1 aprile 2015 acquisita con prot. Autorità 10960);
- ha comunicato volumi d’acqua che sottostimano i consumi 2011 dei servizi di depurazione e fognatura per 2.451.000 m³; in particolare, nell’ambito tariffario 1, i volumi comunicati corrispondono solo a quelli relativi alla predetta categoria tariffaria di codice SICAM 90 e non anche alla somma dei volumi di tale categoria con quelli delle categorie tariffarie 10 e 11 utilizzate dalla Società per identificare gli usi abitativi (nota 20 maggio 2015 acquisita con prot. Autorità 16067);
- iv. in violazione dell’art. 6 del MTT e del punto 3.4.4 delle Istruzioni per la compilazione, SICAM non ha riportato nel ModStratificazione del FileAto tutti gli incrementi patrimoniali in corrispondenza dell’anno di prima iscrizione in relazione ai cespiti appartenenti alle categorie SISAM individuate dai sottoconti dedicati, accesi al conto Impianti e Macchinari (codici B0202003 e B0202004); per gli stessi cespiti la Società ha altresì incluso tra i valori delle condotte, degli impianti di trattamento e delle stazioni di sollevamento valori relativi a terreni e non ha considerato il valore dei contributi a fondo perduto percepiti prima del 2009 (punto 3.1 e doc. 3.1.a allegato alla *check list*); la Società ha altresì stratificato i valori delle “manutenzioni straordinarie” nella categoria 16 “Altri beni materiali e immateriali”, anziché nella categoria di cespiti a cui si riferiscono i medesimi interventi (punti 3.1, 3.4 e 3.5 e doc. 3.1.a e 3.4.a allegati alla *check list*).

Argomentazioni di SICAM di carattere generale

23. Con la memoria del 5 ottobre 2015, SICAM sostiene che non sussisterebbero i presupposti per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della stessa, per mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa vigente.
24. In via preliminare la società rileva che la predisposizione tariffaria oggetto di contestazione è stata approvata (e poi inviata all’Autorità) con la delibera del consiglio di amministrazione dell’Ente d’Ambito del 29 aprile 2013, n. 11, dopo che lo stesso aveva verificato i documenti e modificato ed integrato i relativi dati come previsto dalla deliberazione 585/2012/R/idr.
25. Ne consegue che nessuna responsabilità potrebbe essere imputata a SICAM in relazione alle tariffe predisposte dall’Autorità d’Ambito, essendo queste state approvate con un autonomo atto regolatorio dell’Ente stesso. Secondo la società, pertanto, potrebbero essere imputati alla stessa solamente gli errori nella compilazione dei dati inviati all’Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr, ma non anche quelli conseguenti alla compilazione del *tool* di calcolo predisposto

dall'Ente d'Ambito per la determinazione della tariffa idrica successivamente alla deliberazione 585/12/R/idr, in quanto spettava a quest'ultimo verificare la correttezza dei dati.

26. La società evidenzia, altresì, che, al momento dell'invio dei dati all'Autorità il gruppo societario SISAM (formato, tra l'altro, da SISAM S.p.a. quale gestore del SII nell'Area 1 – Alto Mantovano e SICAM s.r.l., quale gestore della rete), si trovava in una posizione del tutto peculiare in quanto, pur permanendo la separazione tra il gestore delle reti e il gestore del SII, era in atto una ristrutturazione societaria, che sarebbe culminata solo il 1 novembre 2012, col conferimento del ramo d'azienda relativo all'attività di erogazione del SII a SICAM s.r.l.. Inoltre, la società avrebbe richiesto più volte l'assistenza dell'Autorità nella compilazione dei dati di cui alla delibera 347/2012/R/idr senza ricevere mai un riscontro. Per tali ragioni, secondo SICAM, gli errori contestati sarebbero da ritenere commessi in buona fede, in assenza di colpa e senza l'intento di realizzare un indebito vantaggio.
27. In subordine, nell'ipotesi in cui l'Autorità ritenesse di adottare un provvedimento sanzionatorio, la società chiede, anche con la nota 6 dicembre 2019, che sia irrogata la sanzione nel minimo edittale previsto dalla legge o comunque in misura ridotta in considerazione dei seguenti elementi: a) con riferimento alla gravità della violazione, che le contestazioni mosse riguardano fatti di lieve entità circoscritti all'invio dei dati effettuato nel 2012, privi di conseguenze rilevanti sul mercato e nei confronti dell'utenza; b) con riferimento alla personalità dell'agente e al ravvedimento operoso, l'aver inviato all'Ente d'Ambito, in data 6 agosto 2015 (e quindi con tempestività), un'istanza di revisione tariffaria per gli anni 2012/2013 alla luce delle indicazioni fornite dall'Autorità in seguito alla citata verifica ispettiva; l'aver applicato, a far data dal settembre 2015 e in attesa della rideterminazione tariffaria, le tariffe 2011 in vigore dall'1 gennaio 2012, con riserva di conguaglio nonché l'aver collaborato fattivamente all'attività istruttoria e non aver commesso precedenti violazioni.

Valutazione delle argomentazioni di SICAM di carattere generale

28. Con riferimento alla circostanza rilevata dalla società in ordine all'avvenuta predisposizione tariffaria da parte dell'Ente d'Ambito, si rileva quanto segue.
29. Si evidenzia che quanto rappresentato dalla società non consente una esclusione della sua responsabilità. La predisposizione tariffaria da parte dell'Ente d'Ambito non esclude in ogni caso l'obbligo per la società (come, tra l'altro, evidenziato nella stessa memoria), in qualità di gestore, di trasmettere all'Autorità e all'Ente d'Ambito i dati e la documentazione richiesti (necessari alla compilazione del *tool* di calcolo) in conformità alle disposizioni della deliberazione 347/2012/R/idr ai fini della determinazione delle tariffe 2012/2013. Tra l'altro, a conferma che la regolazione impone un obbligo autonomo in capo al gestore, occorre richiamare l'art. 2, comma 6, della citata deliberazione 347/2012/R/idr in base al quale l'Autorità può verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa da parte della medesima, la correttezza delle informazioni trasmesse dai gestori per gli eventuali seguiti di competenza.

30. Per quanto concerne il profilo soggettivo richiesto dall'art. 3 della legge 689/81, occorre rilevare che l'esimente della buona fede ("errore scusabile") può essere invocata solo quando l'errore sulla liceità della propria condotta derivi da "elementi positivi idonei a ingenerare tale incolpevole convinzione". L'errore scusabile, inoltre, deve risultare "inevitabile", cioè che non sia derivato da imprudenza o negligenza e che l'agente non abbia potuto evitarlo in alcun modo. Ciò posto, premesso il principio secondo il quale il citato art. 3 della legge 689/81 conterrebbe una presunzione *juris tantum* di colpevolezza, SICAM non ha addotto elementi idonei a dimostrare la sua incolpevole buona fede. La società, infatti, in qualità di gestore, usando la normale diligenza professionale, avrebbe potuto e dovuto compilare correttamente i dati e le informazioni oggetto della predisposizione tariffaria né le peculiari situazioni societarie descritte da SICAM sono tali da rappresentare causa di esclusione della responsabilità.
31. Per le medesime motivazioni, risulta, altresì, priva di pregio l'argomentazione difensiva della società, la quale ha invocato, a giustificazione della errata compilazione dei dati in contestazione, il mancato riscontro dell'Autorità alle richieste di assistenza nella compilazione dei dati di cui alla deliberazione 347/2012//R/idr. Al riguardo giova, tra l'altro, evidenziare che l'Autorità, a seguito dell'approvazione della deliberazione 347/2012/R/idr, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, in data 8 agosto 2012, le "Istruzioni per la compilazione dei prospetti per la trasmissione dei dati" - Allegato 3 (successivamente aggiornate in data 11 ottobre 2012) nonché alcune *faq*, aggiornate al 24 ottobre 2012, che illustrano le modalità di compilazione e presentazione dei prospetti per la trasmissione dei dati necessari alla determinazione tariffaria dei servizi idrici. La società pertanto avrebbe potuto, utilizzando la diligenza professionale richiesta, inviare correttamente i dati ai fini tariffari semplicemente attenendosi a quanto prescritto dall'Autorità.
32. Alla luce di quanto sopra, pertanto, sussiste l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 della legge 689/81, con la conseguenza che neanche sotto questo aspetto la condotta della società pare giustificabile.

Argomentazioni di SICAM in merito alla violazione sub i.

33. Con riferimento alla contestazione relativa alla violazione dell'art.1, comma 1 e 5, comma 1, del MTT e del punto 3.4.1.7 delle Istruzioni per la compilazione, la società ritiene di giustificare la propria condotta con le seguenti argomentazioni.
34. Anzitutto la società rappresenta che, al momento della comunicazione dei dati contestati, l'ultimo Piano d'Ambito era stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO di Mantova nell'anno 2004. Detto Piano era stato successivamente integrato dai Piani Industriali approvati per i diversi gestori operanti nell'ATO dalla stessa Conferenza dei Sindaci in data 21 dicembre 2006.
35. La società evidenzia inoltre che il Piano Industriale applicabile a SICAM si riferiva a un gestore che sarebbe dovuto risultare dall'aggregazione tra SICAM stessa e la società Indecast e al quale si sarebbe dovuto affidare la gestione dell'Area 1 dell'ATO di Mantova comprendente ventidue Comuni. Ciò nonostante, in seguito

all'approvazione dei Piani Industriali, non si è proceduto alla menzionata aggregazione, senza però definire due distinti Piani Industriali per i due operatori interessati; di conseguenza, i costi di pianificazione per gli anni 2012 e 2013 attribuibili alle due gestioni separate sono stati rideterminati.

36. A tale scopo, l'Ente d'Ambito, con delibera del consiglio d'amministrazione del 29 aprile 2013, ha suddiviso i costi operativi efficientati previsti nel Piano Industriale per la gestione aggregata in base ai volumi previsti nel medesimo Piano e attribuiti ai Comuni gestiti separatamente dalle due società; ha, inoltre, riproporzionato i costi così ottenuti per SICAM in ragione del rapporto tra i volumi effettivamente consegnati nel 2011 e quelli previsti dal Piano per lo stesso anno e riferiti ai Comuni che avrebbero dovuto essere gestiti da SICAM, moltiplicando i costi operativi efficientati per un fattore pari a 1,08 circa, corrispondente a un incremento dell'8% dei costi operativi programmati; ha, infine, adeguato i costi all'inflazione in base al tasso di variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo da dicembre 2005 a dicembre 2011.
37. La società ha giustificato la correttezza di tale ricostruzione (e del conseguente incremento dei costi operativi) rilevando che la gestione dei sistemi idrici attribuiti, in base al Piano Industriale, a SICAM e a Indecast era differente in considerazione del numero e delle dimensioni dei Comuni gestiti dalle predette società. Infatti, SICAM avrebbe ottenuto la gestione di 21 Comuni di dimensioni comprese tra i 700 e i 13.000 abitanti, mentre Indecast avrebbe mantenuto la gestione di un solo Comune di 23.000 abitanti e di un impianto di depurazione da 100.000 abitanti equivalenti. La circostanza di dover gestire un parco utenti frammentato attraverso impianti dispersi sul territorio avrebbe comportato, secondo la società, maggiori costi unitari medi rispetto a Indecast.
38. Stante quanto sopra, la società evidenzia come la stessa non avrebbe commesso alcuna violazione, avendo indicato i parametri risultanti dal Piano Industriale.
39. Ad ogni modo, la società rileva come i valori utilizzati dall'Ente d'Ambito nella predisposizione della proposta tariffaria sono sensibilmente cautelativi, non comportando quindi alcun indebito incremento delle tariffe, ma piuttosto una loro sottostima.

Valutazione delle argomentazioni di SICAM in merito alla violazione sub i.

40. Le argomentazioni della società non sono condivisibili per le ragioni che seguono.
41. In primo luogo, va evidenziato che l'art. 5, comma 1, del MTT stabilisce i criteri in base ai quali l'Ente d'Ambito deve procedere all'aggiornamento dei dati di pianificazione contenuti nel Piano d'Ambito più recente. Detto articolo, infatti, consente la rettifica, tra gli altri, dei costi operativi efficientati programmati nel Piano d'Ambito in funzione delle voci di costo considerate nel MTT, al fine di rendere omogenei i valori programmati dall'Ente d'Ambito con i valori riconosciuti in tariffa dall'Autorità come costi efficientabili. In particolare, l'aggiornamento dei costi operativi efficientati deve essere effettuato stornando dal valore dei citati costi

- programmati eventuali importi riconducibili a costi esogeni e applicando il medesimo tasso di inflazione previsto nel Piano d'Ambito.
42. La procedura di rettifica pertanto deve essere condotta partendo dai valori dei costi operativi efficientati pianificati nel Piano d'Ambito più aggiornato, che nel caso di specie era rappresentato dai citati Piani Industriali approvati in data 21 dicembre 2006.
 43. SICAM, invece, nell'aggiornare i costi operativi efficientati previsti nel Piano Industriale di SISAM per gli anni 2012 e 2013, ha modificato i citati costi alla base della rettifica dichiarando nel FileAto costi operativi programmati efficientati superiori a quelli determinabili dal Piano Industriale sulla base dei soli consumi ivi effettivamente considerati. In particolare, la società, come risulta dalle dichiarazioni rese dalla medesima nel corso del presente procedimento nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, ha incrementato i valori dei costi operativi previsti nel Piano Industriale – per quanto in maniera prudenziale – di circa l'8%, in funzione del rapporto tra il volume d'acqua effettivamente consegnato alle utenze nel 2011 e il volume d'acqua fatturato previsto nel Piano per il 2011.
 44. Al riguardo, è del tutto inconferente la circostanza rappresentata dalla società nella memoria difensiva, relativa alla rideterminazione dei costi operativi per gli anni 2012 – 2013, in quanto SICAM avrebbe dovuto procedere all'aggiornamento dei costi operativi efficientati nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 5, comma 1, del MTT, ponendo quindi, a base della rettifica, i costi operativi efficientati così come pianificati nell'ultimo Piano Industriale approvato, risalente, nel caso di SICAM, al 2006.
 45. Pertanto, SICAM ha violato l'art. 1, comma 1 e l'art. 5, comma 1, del MTT nonché il punto 3.4.1.7. delle Istruzioni per la compilazione avendo esposto costi operativi programmati efficientati superiori rispetto a quelli determinabili dal Piano Industriale sulla base dei soli consumi ivi effettivamente considerati.

Argomentazioni di SICAM in merito alla violazione sub ii.

46. Con riferimento alla contestazione relativa alla violazione dell'art. 6, comma 1, del MTT, SICAM ritiene di giustificare la propria condotta con le seguenti argomentazioni.
47. Al riguardo la società precisa che nel 2011 SISAM (erogatore del servizio) aveva effettuato manutenzioni straordinarie, fatturandole a SICAM (gestore della rete), che poi aveva capitalizzato i relativi costi incrementati dei costi di funzionamento. Pertanto, in sede di predisposizione tariffaria la società aveva compilato, anche a seguito dei chiarimenti di cui alla deliberazione 347/2012/R/idr, un unico *file* consolidando i dati del conto economico di SISAM, nel quale erano riportati, in due colonne distinte, sia i costi delle citate manutenzioni straordinarie (attribuiti alle attività del SII), sia i relativi ricavi (attribuiti alle altre attività idriche). Tale modalità di compilazione ha comportato, secondo la società, la neutralità di tali voci nel risultato d'esercizio di SISAM e, quindi, nel calcolo delle tariffe. La società evidenzia, inoltre, che il *tool* di calcolo per la determinazione da parte degli Enti

d'Ambito delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 (predisposto e pubblicato nel febbraio del 2013 dall'Autorità successivamente alla prima comunicazione dei dati) non prevede la distinzione tra la voce di costo contenente gli importi in questione relativa alle attività del SII e la corrispondente voce di ricavo relativa alle altre attività idriche. Per tale ragione, la società ha inserito i costi in parola tra i costi operativi riconosciuti in tariffa. Tale circostanza, secondo la società, non può pertanto essere imputata in alcun modo alla stessa società quanto piuttosto alle modalità di compilazione del *tool* di calcolo.

Valutazione delle argomentazioni di SICAM in merito alla violazione sub ii.

48. La società si è resa responsabile della violazione dell'art. 6, comma 1, del MTT, in quanto ha dichiarato, ai fini del riconoscimento in tariffa, l'importo relativo ai costi delle manutenzioni straordinarie sia tra i costi operativi della gestione (*Opex*) sia tra i costi di capitale (*Capex*).
49. In particolare, dalla documentazione prodotta dalla società in sede di verifica ispettiva, si evince che la società ha dichiarato nel ModStratificazione del FileAto i costi delle manutenzioni straordinarie capitalizzate nel 2011 riportandone, contestualmente, una quota parte anche nel ModCo del FileAto 2011, con la conseguenza che il valore dei costi diretti, pari a 223.480,35 euro, è stato riconosciuto in tariffa in doppia misura sia negli *Opex* sia nei *Capex*.
50. Del tutto priva di pregio è poi l'argomentazione della società secondo la quale l'errato inserimento dei costi in questione sarebbe dipeso dalle modalità di compilazione del *tool*. Tale incongruenza, infatti, si sarebbe evitata se i ricavi per lavoro conto terzi – come correttamente effettuato con la nota di rettifica del 27 ottobre 2015 – fossero stati esposti come derivanti dal SII (e non attribuiti alle altre attività idriche, come fatto impropriamente dalla società): in tal caso gli importi corrispondenti sarebbero stati portati a rettifica dei costi, stornando di fatto gli importi dei costi diretti per manutenzioni straordinarie, inferiori a quelli dei ricavi.

Argomentazioni e valutazione delle argomentazioni di SICAM in merito alle violazioni sub iii.

51. La società si è resa responsabile della violazione dell'art. 6, comma 2, del MTT, dell'art. 9, comma 1 del MTI, nonché dei punti 3.4.8, 3.4.9 e 3.4.15 delle Istruzioni per la compilazione, dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della deliberazione 643/2013/R/idr e della determinazione DSID 2/2014, in quanto, come dalla stessa ammesso, non ha dichiarato ai fini della predisposizione tariffaria, volumi fatturati e di competenza degli anni 2011 e 2012 (punto 3.9 della *check list* e nota 20 maggio 2015, prot. Autorità 16067).
52. In merito alla circostanza dedotta dalla società secondo la quale si sarebbe trattato di un "mero errore materiale commesso in buona fede", si rinvia a quanto già rilevato nel paragrafo sulla valutazione delle argomentazioni generali di SICAM.

Argomentazioni di SICAM in merito alla violazione sub iv.

53. Con riferimento alla contestazione relativa alla violazione dell'art. 6 del MTT e del punto 3.4.4 delle Istruzioni per la compilazione, SICAM ha svolto le seguenti argomentazioni difensive.
54. Anzitutto la società afferma di aver collocato, in sede di compilazione del ModStratificazione, gli importi derivanti da giroconti, assieme al corrispondente fondo di ammortamento al 31 dicembre 2011, nell'anno di prima capitalizzazione del cespite che ha accolto i giroconti, ossia il 2005. La società rileva che la collocazione di un investimento e del relativo fondo di ammortamento in anni posteriori a quello di effettiva realizzazione del cespite comporterebbe una sottostima dei costi connessi al capitale e quindi non causerebbe un indebito incremento tariffario. Infatti, i costi di capitale riconosciuti sono determinati rivalutando monetariamente il valore degli incrementi patrimoniali e del relativo fondo di ammortamento. Secondo la società un valore collocato nel 2005 verrebbe rivalutato con un coefficiente di rivalutazione inferiore rispetto a quello che sarebbe stato applicato in un anno precedente con la conseguenza che al gestore verrebbe riconosciuto un costo di capitale inferiore a quello che si avrebbe se il cespite fosse stato collocato nell'anno corretto.
55. Con riguardo poi all'inserimento di importi relativi a terreni nelle categorie "condutture", "impianti di trattamento" e "impianti di sollevamento", SICAM afferma che, qualora detti importi fossero stati collocati nella categoria corretta, avrebbero contribuito alla determinazione dei costi riconosciuti ai fini tariffari solo attraverso le componenti a copertura degli oneri fiscali e finanziari; la loro classificazione in altre categorie, invece, comporterebbe anche il riconoscimento in tariffa del loro ammortamento, che, pur implicando il riconoscimento di un maggior costo riconosciuto, eroderebbe il valore netto del cespite in base a cui sono determinati i costi fiscali e finanziari, che diminuirebbero progressivamente nel tempo fino ad azzerarsi. Di conseguenza, conclude la società, la collocazione di valori relativi ai terreni in altre categorie di cespiti risulta di fatto pregiudizievole per il gestore stesso.
56. In merito, poi, alla mancata considerazione dei contributi percepiti prima del 2009, SICAM rappresenta di aver documentato il valore dei contributi percepiti fino al 2008 e portati in detrazione dei valori dei cespiti. Considerato che detti valori sono stati riportati nel ModStratificazione al netto dei contributi a fondo perduto percepiti, la società rileva che i contributi, pur non essendo stati riportati nella colonna a loro dedicata nei moduli, siano stati tuttavia considerati.
57. SICAM evidenzia inoltre che, con l'approvazione del MTI con la deliberazione 643/2012/R/idr l'Autorità avrebbe ammesso, per tutti gli investimenti diversi da quelli in allacciamenti, la facoltà di rappresentare i costi di investimento al netto dei contributi; di conseguenza, secondo la società, la rappresentazione dalla stessa adottata, essendo esplicitamente ammessa dall'Autorità, non comporterebbe alcun indebito vantaggio per il gestore, né danni per i clienti in termini di tariffe.
58. Infine, con riguardo all'inserimento nella categoria "Altre immobilizzazioni materiali e immateriali" del ModStratificazione degli importi corrispondenti alle manutenzioni straordinarie effettuate da SISAM per conto di SICAM e capitalizzate

da quest'ultima, la società rappresenta che, nel proprio bilancio, i costi delle manutenzioni straordinarie sono capitalizzati nella categoria "immobilizzazioni immateriali" e che pertanto i dati sarebbero stati comunicati in coerenza con le classificazioni adottate internamente per la redazione del bilancio.

Valutazione delle argomentazioni di SICAM in merito alla violazione sub iv.

59. Le considerazioni svolte da SICAM, come sopra richiamate, non risultano condivisibili per le ragioni che seguono.
60. In via preliminare, pur non potendosi dubitare che una collocazione a "posteriori" del cespite sottostimi i costi connessi al capitale, non si può non notare come nel caso di specie sia avvenuto l'esatto contrario, poiché la società ha collocato nel ModStratificazione a "anteriori" cioè nel 2005 valori di investimenti capitalizzati in realtà nel 2009; di conseguenza le argomentazioni della società sul punto sono del tutto inconferenti.
61. Con riguardo poi alla collocazione degli importi relativi ai terreni in categorie diverse, la società, affermando che la loro corretta collocazione avrebbe contribuito alla determinazione dei costi riconosciuti ai fini tariffari solo attraverso le componenti a copertura degli oneri fiscali e finanziari, non fa che confermare la giustezza delle contestazioni mosse nei suoi confronti: la normativa prevede esattamente che tali voci possano essere riconosciute solo a copertura degli oneri fiscali e finanziari e non anche, come successo avendoli collocati in altre categorie, ai fini dell'ammortamento.
62. Con riferimento al surrettizio svantaggio derivante dall'erosione del valore del capitale che la società avrebbe subito nel tempo avendo collocato i cespiti in altre categorie, occorre precisare che, in disparte la considerazione che rappresenterebbe una conseguenza di una condotta comunque illegittima, lo stesso non si è certamente prodotto con riferimento alle tariffe 2012-2015 oggetto del presente procedimento sanzionatorio.
63. La circostanza che la società abbia riportato il valore dei cespiti al netto dei contributi, contrariamente a quanto dedotto dalla stessa nella memoria difensiva del 5 ottobre 2015, ha avuto effetti sulla corretta ricostruzione dei valori di IP e FAip. Tenuto conto, infatti, che gli incrementi patrimoniali non sono stati espressi nella stratificazione al lordo di detto contributo, il corrispondente fondo di ammortamento è stato calcolato sul valore dell'immobilizzazione al netto dei medesimi contributi, in violazione di quanto disposto dal punto 3.4.4 delle Istruzioni per la compilazione.
64. Inoltre, se è pur vero che la deliberazione MTI ammette di rappresentare i costi di investimento al netto dei contributi, tuttavia tale deliberazione è entrata in vigore nel 2013, mentre la regolazione vigente ai tempi della trasmissione dei dati – ovvero la deliberazione 585/2012/R/idr e le Istruzioni per la compilazione – imponeva di esporre gli incrementi patrimoniali al lordo dei contributi.
65. Quanto, infine, all'erronea capitalizzazione degli importi corrispondenti alle "manutenzioni straordinarie", non si vede come le classificazioni adottate internamente dalla società per la redazione del bilancio possano rilevare e ritenersi

conformi ai fini della trasmissione dei dati, dal momento che il punto 3.4.4 delle Istruzioni per la compilazione indica specificamente che le manutenzioni straordinarie sui beni di terzi vanno allocate nelle categorie di immobilizzazione a cui si riferiscono i medesimi interventi specificamente riportate nelle medesime Istruzioni.

66. Pertanto, SICAM, nella compilazione del ModStratificazione del FileAto con riferimento ai cespiti appartenenti alle categorie SISAM individuate dai sottoconti dedicati, accessi al conto Impianti e Macchinari (codici B0202003 e B0202004), ha violato l'art. 6 del MTT ed il punto 3.4.4 delle Istruzioni per la compilazione:
- avendo riportato alcuni incrementi patrimoniali in corrispondenza del 2005 (come anno di prima iscrizione) nonostante gli stessi corrispondessero a valori capitalizzati o a saldo relativi ad anni successivi (doc. 3.1.a allegato alla *check list* e pagg. 95 e 97 del libro cespiti SISAM);
 - non avendo indicato contributi percepiti in anni precedenti il 2009 per complessivi euro 2.020.247 (doc. 3.1.b.2, 3.1.b.3 e 3.1.c.1 allegati alla nota 20 maggio 2015, prot. Autorità 10960 e doc. 3.1.a allegato alla *check list*);
 - avendo stratificato i valori delle “manutenzioni straordinarie” nella categoria 16 “Altri beni materiali e immateriali”, anziché nella categoria di cespiti a cui si riferiscono i medesimi interventi (doc. 3.1.a allegato alla *check list*);
 - avendo incluso nei valori di IP relativo alle categorie “condutture”, “impianti di trattamento” e “stazioni di sollevamento” i valori relativi ai terreni.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

67. L'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

68. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di SICAM ha violato diverse prescrizioni della regolazione tariffaria del SII dell'Autorità volte ad assicurare l'effettività e la certezza delle tariffe da applicare all'utenza finale oltre che la corretta formazione della proposta tariffaria, la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità.
69. Le violazioni contestate sono state commesse nell'ambito della raccolta dati disposta dalla deliberazione 347/2012/R/idr e sono risultate circoscritte alle tariffe applicate secondo il MTT e il MTI. Le violazioni – come emerge, tra l'altro, dalla nota di rettifica del 12 novembre 2015 – avevano comunque comportato, per il periodo in contestazione, una percentuale di incremento tariffario superiore a quella dovuta. Inoltre, rileva che tali violazioni sono cessate a seguito della deliberazione

79/2018/R/idr, con la quale l’Autorità ha approvato, tra l’altro, la predisposizione tariffaria di SICAM (2016-2019) andando a recepire le note inviate dall’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale di Mantova (così come specificate, da ultimo, con la comunicazione del 31 gennaio 2018), nelle quali – anche tenuto conto delle contestazioni del presente procedimento sanzionatorio – erano stati correttamente rettificati i dati errati oggetto di contestazione a seguito delle citate istanze di SICAM. Al riguardo, rileva che le istanze di rettifica tariffaria per gli anni 2012/2013 (con effetto anche sulle tariffe 2014/2015) siano state inviate da SICAM all’Ente d’Ambito già a far data dal 6 agosto 2015 e quindi poco dopo l’avvio del presente procedimento sanzionatorio. Rileva inoltre sotto questo profilo, la circostanza, dichiarata e documentata dalla società con la nota 23 luglio 2019, di aver provveduto successivamente alla citata approvazione tariffaria ad effettuare tutti i dovuti conguagli, che hanno comportato, tra l’altro, un riconoscimento di circa 360.600 euro in favore degli utenti (sia di quelli con contratto ancora in essere che di quelli cessati). Inoltre, si prende atto che la società, con la citata nota 6 dicembre 2019, successivamente integrata con la nota 19 dicembre 2019 e con la nota 27 gennaio 2020, ha dichiarato e documentato di aver provveduto a pubblicare un avviso per gli utenti cessati che non hanno ancora provveduto ad incassare il loro credito (per un importo totale, al netto delle morosità, pari a circa 14.000 euro).

70. Tale avviso (con la specifica del codice anagrafico, importo e modalità di accredito), oltre a essere comunicato mediante raccomandata, è stato pubblicato sul sito *internet* (dove rimarrà per dieci anni) e sui quotidiani locali (dove verrà pubblicato ogni quindici giorni per due mesi). La società ha altresì dichiarato che gli eventuali importi non incassati dopo dieci anni verranno utilizzati per investimenti atti a migliorare il servizio per gli utenti.
71. Con riferimento al criterio dell’*opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
72. Con riferimento al criterio della *personalità dell’agente* si prende atto che la società ha dichiarato e documentato, con le note del 5 ottobre 2015 e del 23 luglio 2019, di aver applicato, a far data dal mese di settembre 2015 e fino all’approvazione tariffaria di cui alla deliberazione 79/2018/R/idr, le tariffe 2011 (approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 107 del 28 dicembre 2012), al fine di non continuare ad applicare, nelle more del citato procedimento di approvazione, gli incrementi tariffari oggetto di contestazione.
73. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell’agente*, si rileva che dal bilancio 2014, così come dichiarato dalla società con la nota 23 luglio 2019, la stessa ha realizzato un fatturato pari a 11.219.603 euro.
74. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 85.000 (ottantacinquemila)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Servizio Idrico Integrato Comuni Alto Mantovano - S.I.C.A.M. S.r.l, nei termini descritti in motivazione, delle disposizioni in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato;
2. di irrogare al Servizio Idrico Integrato Comuni Alto Mantovano - S.I.C.A.M. S.r.l, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 85.000 (ottantacinquemila);
3. di ordinare al Servizio Idrico Integrato Comuni Alto Mantovano – S.I.C.A.M. S.r.l di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, utilizzando il modello “F23” (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’art. 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare al Servizio Idrico Integrato Comuni Alto Mantovano - S.I.C.A.M. S.r.l di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato agli indirizzi protocollo.aegsi@pec.energia.it e sanzioni-impegni.aegsi@pec.energia.it entro 5 (cinque) giorni dalla sua effettuazione;
6. di ordinare al Servizio Idrico Integrato Comuni Alto Mantovano - S.I.C.A.M. S.r.l di comunicare all’Autorità, agli indirizzi di cui sopra, al completamento delle attività di cui al punto 70 della motivazione, l’esito della restituzione degli importi di conguaglio agli utenti cessati nonché documentazione relativa alla realizzazione dell’eventuale investimento per il miglioramento del servizio degli utenti in forza dei residui per i quali non si è potuto perfezionare il relativo accreditamento;
7. di notificare il presente provvedimento a Servizio Idrico Integrato Comuni Alto Mantovano - S.I.C.A.M. S.r.l. (P. IVA 02197250208) all’indirizzo PEC sicamsrl@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

11 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini